



Allegato alla Delib.G.R. n. 32/36 del 4.9.2024

DIRETTIVE DI ATTUAZIONE

Legge regionale n. 20 del 6 dicembre 2019, articolo 3, comma 23

**Interventi per la modernizzazione del sistema privato di trasporti
terrestri a supporto dei servizi per il territorio**



Scheda intervento

| | |
|---|--|
| Oggetto e finalità | Aumento della competitività delle imprese che erogano il servizio di trasporto terrestre con taxi al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico offerto, attraverso il sostegno agli investimenti materiali e immateriali, servizi di consulenza e formazione |
| Misura massima del sostegno | Euro 30.000 |
| Soggetti beneficiari | MPMI operative - codice ateco 49.32.10 |
| Settori ammissibili | Tutti i settori previsti dal Reg. (UE) n. 2023/2831 |
| Priorità | Territoriale e/o ambito intervento |
| Esclusioni e Limitazioni | Previste esplicitamente dagli articoli del Regolamento applicato e dalle procedure di attuazione |
| Principali tipologie di spese ammissibili | Programma di investimento con spese ammissibili individuate |
| Regolamenti comunitari per l'attuazione | Regolamento (UE) n. 2023/2831 |
| Forma aiuto | Sovvenzioni |
| Intensità aiuto | Fino a concorrenza del massimale previsto dal Regolamento (UE) n. 2023/2831 |
| Selezione dei progetti | Procedura valutativa |
| Procedura istruttoria | Sportello |
| Durata | Fino al 31 dicembre 2029 |
| Fonti di copertura della spesa | Programmi finanziati o co-finanziati con fondi europei, nazionali e regionali |



Sommario

| | | |
|---------|---|----|
| Art. 1 | Oggetto e finalità..... | 4 |
| Art. 2 | Riferimenti normativi..... | 4 |
| Art. 3 | Attuazione degli interventi..... | 5 |
| Art. 4 | Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità..... | 5 |
| Art. 5 | Campo di applicazione e condizioni generali..... | 6 |
| Art. 6 | Iter procedurale per la presentazione, valutazione e selezione..... | 7 |
| Art. 7 | Forma e intensità dell'aiuto..... | 8 |
| Art. 8 | Criteri di valutazione delle domande..... | 8 |
| Art. 9 | Realizzazione del programma di interventi..... | 10 |
| Art. 10 | Erogazione dell'aiuto..... | 10 |
| Art. 11 | Monitoraggio e controllo..... | 10 |
| Art. 12 | Revoca delle agevolazioni..... | 10 |
| Art. 13 | Periodo di validità..... | 11 |
| Art. 14 | Norma finale..... | 11 |



Art. 1 **Oggetto e finalità**

1. L'intervento è finalizzato ad aumentare la competitività delle imprese che erogano il servizio di trasporto terrestre con taxi al fine di migliorare la qualità del servizio pubblico offerto ai cittadini.
2. Il programma degli interventi è indirizzato a:
 - assicurare una maggiore fruibilità del servizio di trasporto offerto;
 - garantire la modernizzazione del sistema di trasporti terrestri con taxi attraverso interventi di ammodernamento della flotta, secondo i nuovi standard di sostenibilità ambientale e la possibilità di effettuare il trasporto di soggetti diversamente abili, e il rinnovamento dei sistemi e delle tecnologie installate a bordo dei mezzi.

Art. 2 **Riferimenti normativi**

1. Le presenti Direttive sono adottate in attuazione di quanto disposto dalla Legge regionale n. 13/2010 "Disciplina delle attività europee e di rilievo internazionale della Regione autonoma della Sardegna e modifiche alla legge regionale 15 febbraio 1996 n. 12", e s.m.i., e dal D.Lgs. n. 123/1998 "Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59" e s.m.i.
2. Gli interventi a favore delle imprese che erogano il servizio di trasporto con taxi sono realizzati nel rispetto delle seguenti norme:
 - Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1058&from=IT>
 - Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti
<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32021R1060&from=IT>
 - Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale (2021/C 153/01) della Commissione Europea pubblicati sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 29 aprile 2021 e s.m.i.
[https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429\(01\)&from=IT](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021XC0429(01)&from=IT)
 - Regolamento (UE) 2023/2381 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L del 15.12.2023
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202302831
 - Carta degli Aiuti a finalità regionale per l'Italia 2022-2027 - C(2021) 8657 final del 02 dicembre 2021 e ss.mm.ii.



<https://politichecoesione.governo.it/it/politica-di-coesione/la-programmazione-2021-2027/risorse-2021-2027/aiuti-a-finalita-regionale-2022-2027/>

- Legge 15 gennaio 1992, n. 21 - Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea

http://www.sardegnamobilita.it/documenti/33_252_20151120111114.pdf

- Legge regionale 7 dicembre 2005, n. 21, art. 39 - Disciplina e organizzazione del trasporto pubblico locale in Sardegna

<https://www.regione.sardegna.it/j/v/2604?s=12364&v=2&c=182&t=1&anno=>

3. Le presenti direttive sono adottate dalla Regione Autonoma della Sardegna in coerenza ed attuazione ai Programmi Operativi Regionali che attuano la programmazione unitaria per il periodo 2021-2027 <https://www.sardegnaprogrammazione.it/>

4. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti Direttive, si fa riferimento ai regolamenti comunitari in materia di aiuti e alle Disposizioni attuative della L. 488/1992 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e norme per l'agevolazione delle attività produttive” e s.m.i.

Art. 3

Attuazione degli interventi

1. All'attuazione delle presenti Direttive provvede il Centro Regionale di Programmazione (CRP) mediante l'approvazione di specifici Bandi e la pubblicazione dei relativi Avvisi, previa comunicazione del regime nelle forme previste dalla normativa comunitaria e nazionale in materia.
2. Il Centro Regionale di Programmazione si potrà avvalere del supporto tecnico della SFIRS S.p.A. per la valutazione dei piani di agevolazione presentati (di seguito programma di interventi).

Art. 4

Soggetti beneficiari e condizioni di ammissibilità

1. Possono beneficiare degli aiuti le MPMI¹ che forniscono un servizio di trasporto con taxi nel territorio regionale (codice ateco 49.32.10).
2. Ai fini dell'accesso alle agevolazioni, le imprese di cui al comma 1 alla data di presentazione della domanda di contributo devono trovarsi nelle seguenti condizioni di ammissibilità:
 - a) essere regolarmente costituite ed iscritte nel registro delle imprese;
 - b) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti;
 - c) essere titolari di regolare licenza taxi “Servizio pubblico di piazza non di linea”, rilasciata dal Comune di appartenenza per poter operare sul territorio regionale;
 - d) essere regolarmente iscritte al Ruolo dei conducenti;
 - e) essere in regola con gli adempimenti relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione vigente;

¹ Cfr. Allegato I al Reg. (UE) n. 651/2014.

- f) non essere state destinatarie, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda di accesso, di provvedimenti di revoca totale delle agevolazioni concesse dalla Regione Autonoma della Sardegna, ad eccezione di quelli derivanti da rinunce;
- g) non rientrare tra le imprese che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato contributi pubblici di qualsiasi natura per i quali sia stata adottata una decisione di recupero.

3. Ulteriori condizioni di ammissibilità possono essere indicati dalle procedure attuative.

Art. 5

Campo di applicazione e condizioni generali

1. Le presenti Direttive operano a supporto degli interventi di riqualificazione e di modernizzazione del sistema di trasporto privato terrestre attraverso la concessione di un contributo a fondo perduto per la realizzazione di investimenti per beni strumentali e per l'acquisizione di servizi di consulenza e di formazione utili per accrescere la qualità e l'efficacia dell'attività svolta.
2. In tutto il territorio regionale può essere erogata l'agevolazione massima di euro 30.000 per realizzare uno o più interventi contemporaneamente tra quelli ammessi, secondo i limiti di seguito specificati.
3. Sono consentite le tipologie di intervento di seguito elencate:
 - acquisto di un nuovo mezzo, inteso come veicolo di prima immatricolazione, con caratteristiche elettrico, ibrido o euro 6 nel rispetto dei nuovi standard fissati per la riduzione delle emissioni inquinanti, con una intensità massima di agevolazione concedibile fino al 50% dell'investimento complessivo;
 - allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili, secondo il sistema omologato e riconosciuto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, agevolabile fino al 100% dell'investimento;
 - acquisto di sistemi e tecnologie di bordo utili a perseguire il miglioramento del servizio offerto agli utenti, quali: sistema WI-FI, sistema GPS, tassametro, insegna luminosa, apparato radiotaxi, monitor poggiatesta, sistema di pagamento elettronico, defibrillatore², applicativi software per la gestione del servizio, dispositivi per la ricarica dei mezzi elettrici, tutti agevolabili fino al 100% dell'investimento;
 - corso di formazione di lingua straniera e corso di gestione del cliente, agevolabili fino al 100% dell'investimento;
 - servizi di consulenza per l'attività di impresa, agevolabili fino al 100%.
4. Ogni singolo soggetto proponente può presentare una sola domanda e beneficiare di un solo contributo per realizzare gli interventi sopra indicati nell'arco temporale in cui sarà attiva la procedura attuativa, rispetto alla dotazione di risorse finanziarie a disposizione.

² A tale dispositivo è associata la frequenza del corso abilitante all'utilizzo.

5. Il contributo per la realizzazione degli interventi finanziati a valere sulla presente procedura non è cumulabile con altri finanziamenti pubblici e ottenuti per le medesime voci di spesa, nel rispetto del principio del divieto del doppio finanziamento.

6. I soggetti che aderiscono all'iniziativa dovranno garantire il rispetto delle disposizioni di comunicazione e pubblicità indicate nella procedura attuativa e in ogni caso attraverso l'applicazione del logo della Regione Autonoma della Sardegna sul mezzo di trasporto utilizzato.

7. Fatti salvi i settori esclusi dal Regolamento (UE) n. 2023/2831, nelle procedure attuative sono indicati gli ulteriori requisiti e limitazioni previsti dalla fonte finanziaria utilizzata.

Art. 6

Iter procedurale per la presentazione, valutazione e selezione

1. La domanda di accesso alle agevolazioni deve essere presentata dal soggetto proponente entro i termini fissati e secondo le modalità previste dalle procedure attuative, pena la non ricevibilità della domanda.

2. La procedura di ammissione e di valutazione avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 123/98.

3. L'iter procedurale per la presentazione, ammissione, valutazione e concessione del contributo è articolato come segue:

- a) presentazione della domanda di accesso alle agevolazioni, e dei relativi allegati (come specificati nelle procedure attuative), tramite la piattaforma per la gestione degli aiuti (SIPES) o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC);
- b) verifica dei requisiti di ricevibilità e ammissibilità della domanda di contributo, come precisati nelle procedure attuative, a cura del Soggetto istruttore;
- c) valutazione tecnico-economica del programma di interventi proposto e attribuzione del punteggio sulla base dei criteri di cui al successivo art. 8, a cura del Soggetto istruttore;
- d) dichiarazione di coerenza o non coerenza della proposta, a cura del Soggetto istruttore;
- e) approvazione dell'istruttoria e della valutazione tecnico-economica del programma di interventi, a cura dell'Amministrazione regionale;
- f) ammissione al contributo o diniego, a cura dell'Amministrazione regionale.

4. Il Soggetto istruttore verifica la completezza della documentazione di accesso, come specificata nelle procedure attuative, ai fini dell'ammissibilità alla successiva fase di valutazione. Le domande prive della documentazione obbligatoria specificata nelle procedure attuative sono considerate "non ammissibili" e sono respinte, con specifiche note inviate all'indirizzo indicato dal soggetto proponente, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. Le procedure attuative dettagliano la possibilità di regolarizzazione delle domande presentate (soccorso istruttorio).

5. Sono considerate ammissibili esclusivamente le domande con richiesta di agevolazione coerenti con la normativa di riferimento di cui all'art. 2 e con le tipologie di interventi indicate all'art. 5.

6. A seguito della fase di valutazione, che può prevedere anche richieste di integrazione e chiarimenti in merito della proposta presentata, nel rispetto dei principi dettati dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.m.ii., l'esito dell'istruttoria è comunicato al soggetto proponente. Per le domande esitate positivamente, nella

comunicazione è indicato l'importo degli aiuti concedibili a fronte del valore del piano approvato e le eventuali prescrizioni istruttorie. Verificata la presenza delle condizioni di accogliibilità post istruttoria previste dalla legge e acquisiti l'atto di adesione e il disciplinare, sottoscritti dal beneficiario, il Centro Regionale di Programmazione emette il provvedimento di concessione del contributo. Per le domande esitate negativamente, sono comunicate le motivazioni su cui si fonda l'esito istruttorio ed è adottato il provvedimento di diniego. La definitiva concessione del contributo concesso è condizionata alla regolare rendicontazione della totalità delle spese ammesse a finanziamento.

7. Al raggiungimento del limite della disponibilità di risorse finanziarie, il Centro Regionale di Programmazione provvederà al blocco dello sportello e comunicherà la chiusura della procedura di presentazione delle domande di agevolazione.

8. La durata del procedimento è definita dalle procedure attuative nel rispetto delle regole generali.

Art. 7

Forma e intensità dell'aiuto

1. Gli aiuti per gli investimenti, i servizi di consulenza e di formazione, sotto forma di regime, sono erogati secondo quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 2023/2831.
2. Deve, in ogni caso essere rispettato il massimale fissato dal Regolamento (UE) n. 2023/2831.

Art. 8

Criteri di valutazione delle domande

1. Sono considerate ammissibili esclusivamente le domande con richiesta di agevolazione coerenti con la normativa di riferimento di cui all'art. 2 e con le tipologie di interventi indicate all'art. 5.
2. Verificata la condizione di ammissibilità delle spese proposte, la valutazione del programma di investimenti consente di attribuire a ciascuna domanda un esito positivo o un esito negativo, nel caso di mancato raggiungimento delle soglie di punteggio di cui al comma 3, in funzione del punteggio finale assegnato secondo i criteri di valutazione di seguito riportati.

I. Tipologia di veicolo da acquistare (max 40 punti)

Il veicolo, di nuova immatricolazione, acquistato, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, deve garantire la riduzione delle emissioni inquinanti:

- elettrico: 40 pt
- ibrido: 35 pt
- euro 6: 30 pt
- altra tipologia: 0 pt

II. Allestimento del veicolo per il trasporto dei soggetti diversamente abili (max 40 punti)



Il veicolo deve essere attrezzato, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, per poter soddisfare la richiesta di servizio di trasporto non di linea dei soggetti diversamente abili: 40 pt

III. Sistemi e tecnologie di bordo per l'ammodernamento e l'aumento della qualità del servizio di trasporto (max 105 punti)

Gli interventi da realizzare, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, devono garantire un apprezzabile ammodernamento del veicolo in funzione del livello dei sistemi e delle tecnologie implementate a bordo:

- sistema GPS: 20 pt
- sistema WI-FI: 20 pt
- monitor poggiatesta: 20 pt
- apparato radiotaxi: 5 pt
- insegna luminosa: 10 pt
- tassametro: 10 pt
- sistema di pagamento elettronico: 5 pt
- defibrillatore (e relativo corso di formazione abilitante all'uso): 10 pt
- applicativi software per la gestione del servizio: 5 pt
- dispositivi per la ricarica dei mezzi elettrici: 10 pt

IV. Formazione e servizi di consulenza (max 15 punti)

Gli interventi da realizzare, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, devono garantire un'apprezzabile crescita delle competenze per la gestione degli utenti e dell'attività di impresa:

- corso lingua straniera: 5 pt
- corso di gestione del cliente: 5 pt
- servizi di consulenza per l'attività di impresa: 5 pt

3. Ai fini della concessione provvisoria del contributo è richiesto il raggiungimento di un punteggio complessivo non inferiore a 40 punti, soglia minima prevista al di sotto della quale non è concesso alcun contributo.

4. La procedura attuativa potrà prevedere ulteriori limiti o condizioni ai fini della concessione provvisoria del contributo anche in considerazione della dotazione finanziaria disponibile.

Art. 9

Realizzazione del programma di interventi

1. Il programma di interventi approvato non può essere modificato negli obiettivi, attività e risultati attesi in corso di esecuzione ed eventuali variazioni devono essere comunicate formalmente al Centro Regionale di

Programmazione per la preventiva autorizzazione, secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

2. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 5, qualora ricorrano comprovate cause di forza maggiore che impediscano il rispetto del termine di conclusione del programma, può essere concessa una proroga fino a un massimo di 6 mesi, soggetta a valutazione e approvazione secondo i termini e i modi che sono stabiliti nelle procedure attuative.

Art. 10 **Erogazione dell'aiuto**

1. Il Centro Regionale di Programmazione adotta i provvedimenti di concessione per le domande istruite positivamente fino a concorrenza delle risorse disponibili. Qualora il fabbisogno finanziario dell'ultima domanda agevolabile dovesse essere solo in parte coperto dalle disponibilità residue, si procede alla concessione della somma pari a dette disponibilità residue. È fatta salva la facoltà per i soggetti interessati di rinunciare formalmente a dette agevolazioni ridotte. Non è prevista l'erogazione di anticipazioni.

2. L'erogazione delle agevolazioni può avvenire per Stati di Avanzamento del programma di investimenti o a Saldo secondo quanto indicato nelle procedure attuative.

Art. 11 **Monitoraggio e controllo**

1. La struttura competente per l'attuazione, l'Amministrazione Regionale e il Soggetto istruttore possono effettuare controlli documentali e in loco presso le imprese beneficiarie allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei singoli interventi e delle relative spese, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché dalle presenti Direttive e dalle procedure attuative e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dalle imprese beneficiarie.

2. I soggetti di cui al comma precedente, possono visionare in ogni momento anche successivo al completamento del piano, la documentazione originale delle spese sostenute, che deve essere conservata obbligatoriamente dal beneficiario per la durata indicata nel provvedimento di concessione e relativi allegati.

Art. 12 **Revoca delle agevolazioni**

1. L'accertamento di eventuali inadempienze delle disposizioni contenute nelle presenti Direttive, nelle procedure di attuazione, nel successivo provvedimento di concessione, determina la revoca totale o parziale dell'aiuto da parte del Centro Regionale di Programmazione e l'avvio della procedura di recupero dello stesso ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. n. 123/1998.

2. Gli aiuti sono altresì revocati in caso di rinuncia del beneficiario o qualora si accerti che gli stessi sono stati concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni false, inesatte o reticenti.

3. La mancata restituzione dell'aiuto revocato comporta l'avvio delle procedure di recupero del credito nelle forme previste dalla normativa nazionale e regionale, ai sensi della normativa di riferimento.



4. Eventuali modifiche dei soggetti proponenti rispetto a quanto indicato nella domanda di partecipazione, a pena di revoca, devono essere autorizzate dalla struttura competente.

Art. 13

Periodo di validità

1. Le presenti Direttive di attuazione restano in vigore fino al 31 dicembre 2029, salvo diverse disposizioni da parte dell'Amministrazione regionale.

Art. 14

Norma finale

1. Le presenti Direttive di attuazione sono pubblicate sul Bollettino Ufficiale (BURAS) e sul sito istituzionale della Regione Autonoma della Sardegna (www.regione.sardegna.it).

2. I Bandi e/o gli Avvisi pubblici redatti sulla base delle presenti Direttive sono pubblicati sul sito internet della Regione Sardegna e sul BURAS.

3. Tutte le informazioni concernenti le presenti Direttive di Attuazione e gli eventuali chiarimenti di carattere tecnico-amministrativo possono essere richieste all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Centro Regionale di Programmazione.